

Comune di MONTEMITRO
(Provincia di Campobasso)

Modificazioni ed integrazioni dello Statuto Comunale

Delibera n. 27 del 30 luglio 1994 (gg/mm/aaaa) C.C.

Approvata dal Comitato di Controllo nella seduta del 5 settembre 1994 al n. 6442. Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 27 ottobre 1994 al 26 novembre 1994.

Mod. « B »

All'art. 2 dopo il 1° comma, è aggiunto il 2° comma « Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne »:

- a) a termine dell'art. 29 del D. Leg. n. 546/1993, lettera a la P.A. deve riservare alle donne almeno 1/3 dei posti di componente delle commissioni di concorso;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) nel comma 2° dopo le parole: « urbanistici » sono aggiunte le seguenti: « i piani particolareggiati e piani di recupero »;
- 2) il comma 12° è sostituito dal seguente: « Definisce ed approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e alla revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni ».

All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 3° è sostituito dal seguente: « Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal Regolamento consiliare ».

All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1° è sostituito dal seguente: « La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 assessori »;
- 2) il comma 2° è sostituito dal seguente: « Gli assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ».

L'art. 19 viene soppresso.

All'art. 20 dopo il 2° comma, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3° comma ». Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

« 4° comma ». Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

« 5° comma ». Alla sostituzione degli Assessori decaduti dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

All'art. 24 comma 1°, dopo la lettera b) inserire la lettera « b-bis. Nomina i componenti della Giunta tra cui il vicesindaco ».

Dopo la lettera « t » sono aggiunte le seguenti lettere:

- « u » sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti »;
- « v » sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 »;
- « z » il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi ».

All'art. 28 sono apportate le seguenti variazioni:

- 1) il comma 1° è sostituito dal seguente: « Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ».
- 2) Il comma 2° è sostituito dal seguente: « In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età ».
- 3) il comma 3° è sostituito dal seguente: « Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte al Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco ».

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

- 1) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

- 3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
- 4) La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
- 5) Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
- 6) Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
- 7) L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.